

156431



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE**

TRIBUNALE DI ROMA
156431
8714 Cronologico/A
1619213
2013

in persona del giudice unico dott.ssa Paola D'Ovidio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al r.g.a.c.c. n. 66075 dell'anno 2008 e vertente

TRA

SPINOSA COSTRUZIONI GENERALI s.p.a., già **SPINOSA COSTRUZIONI GENERALI s.r.l.**, (c.f. 0030209949), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via Antonio Bortoloni n. 49 presso lo studio degli avv.ti Dover Scalera e Gabriele Di Paolo che la rappresentano e difendono giusta procura a margine dell'atto di citazione;

ATTRICE

E

PROVINCIA DI ROMA, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma, via IV Novembre n. 119/A, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Provinciale, in persona degli avv.ti Riccardo Giovagnoli e Massimiliano Sieni, giusta procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione

CONVENUTA

OGGETTO: contratto d'appalto di opere pubbliche.

CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 18.4.2013.

FATTO

Con atto notificato il 25.9.2008 la **Spinosa Costruzioni Generali s.r.l.** (nel frattempo trasformatasi in s.p.a.) ha citato dinanzi all'intestato Tribunale la **Provincia di Roma** per ottenerne la

condanna al pagamento delle **pretese iscritte a riserva** nel corso dell'esecuzione dell'appalto integrato per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori di risanamento del sottobacino della Media Valle dell'Aniene - Torrente Fiumicino.

La società, in particolare, ha denunciato **l'andamento anomalo del rapporto**, dovuto alle **ripetute, illegittime sospensioni e successive riprese parziali dei lavori**, nonché **l'omessa contabilizzazione di lavorazioni regolarmente effettuate**, la tardiva corresponsione delle somme indicate nei certificati di pagamento e il ritardo nell'esecuzione delle operazioni di collaudo e nella emissione del conto finale. Le conseguenti pretese per maggiori oneri, compensi e indennizzi sono state formalizzate nei verbali e nei documenti contabili relativi all'appalto, ad eccezione dei crediti maturati dopo la terza ed ultima sospensione dei lavori (6.11.2006) che la società attrice ha fatto valere direttamente con l'atto introduttivo del presente giudizio, tenuto conto che, a quella data, non risultava ancora emesso il conto finale in cui iscrivere ed esplicitare le corrispondenti riserve.

Costituitasi in giudizio, la Provincia di Roma ha eccepito in via preliminare l'improcedibilità delle domande avversarie e, in subordine, ne ha chiesto il rigetto, formulando a sua volta domanda riconvenzionale di condanna della Spinosa all'esatto adempimento delle opere indicate nella nota 20.2.2009 a firma del Direttore dei Lavori o, in mancanza, al pagamento del relativo credito in suo favore.

La causa è stata istruita con produzioni documentali, con assunzione di prove testimoniali e con espletamento di c.t.u., alla quale le parti hanno replicato con osservazioni e note critiche predisposte da consulenti di loro fiducia. Per la c.t.u., in particolare, si è reso necessario un aggiornamento in quanto, dopo il deposito dell'elaborato, è stata emessa e acquisita agli atti di causa la documentazione amministrativa e contabile ancora mancante (certificato di collaudo, SAL conclusivo e conto finale), nella quale, peraltro, la società ha riproposto e aggiornato le riserve già iscritte in corso d'appalto (riserve nn. da 1 a 10) e ha altresì

annotato quelle formulate originariamente con l'atto di citazione (riserve nn. da 11 a 13).

All'udienza del 18.4.2013 il giudice ha trattenuto la causa in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti, assegnando loro termini ridotti di giorni venti per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori giorni venti per il deposito di memorie di replica.

DIRITTO

1. - Va in primo luogo respinta l'eccezione di improcedibilità delle domande attoree, sollevata dalla convenuta sul presupposto che, per poter instaurare il giudizio nei confronti della committente, l'impresa appaltatrice avrebbe dovuto prima attendere la chiusura del procedimento di contabilizzazione dei lavori e l'emanazione del conto finale.

L'onere per l'appaltatore di iscrivere tempestiva riserva nei documenti contabili dell'appalto subisce infatti un temperamento nei casi di omessa o lacunosa tenuta delle scritture contabili da parte della stazione appaltante. In simili ipotesi, in cui non esiste la possibilità di inserire le riserve negli atti deputati per legge a riceverle, l'appaltatore può infatti adottare iniziative che abbiano effetti equivalenti e che siano comunque idonee a raggiungere le finalità proprie di quell'adempimento. È perciò da condividere l'affermazione secondo cui, **in presenza di sospensioni dei lavori che si protraggano illegittimamente per fatto imputabile all'amministrazione, il principio della riserva "non esclude che l'appaltatore [...], nel periodo antecedente alla ripresa dei lavori, e cioè quando non sussiste la possibilità di riserva, ha la facoltà di tutelare il suddetto diritto [a maggiori compensi e indennizzi] mediante domanda giudiziale e che tale domanda, ove proposta, assume valore ed effetti equipollenti a quelli di detta riserva, rendendo così superflua, alla ripresa dei lavori in epoca successiva all'instaurazione del giudizio, una formulazione della riserva stessa nell'indicato verbale"** (cfr. lodo Brindisi, 22 ottobre 2007, n. 132). Né argomenti di segno contrario possono trarsi dai precedenti di legittimità

richiamati dalla convenuta a pag. 2 della prima memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c., atteso che nessuna delle due pronunce citate affronta la questione - qui discussa - della *procedibilità* dell'azione proposta prima dell'emanazione del conto finale, ma soltanto quella relativa alla *decadenza* dell'appaltatore dalla possibilità di far valere in giudizio le sue pretese laddove non abbia rispettato la disciplina formale delle riserve.

Nel caso di specie va inoltre evidenziato che la richiesta di condanna al pagamento delle somme già iscritte a riserva è stata avanzata nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 32 e 33 d.m. n. 145/2000, vigenti all'epoca dell'instaurazione del presente giudizio, avendo parte attrice dapprima notificato alla Provincia formale istanza di definizione delle riserve e delle richieste avanzate in corso di rapporto, in assenza di collaudo nel termine di cui all'art. 28 della legge n. 109/1994, e avendo poi proposto domanda giudiziale entro sessanta giorni dalle determinazioni assunte dalla committente con nota del 14.7.2008, notificata all'impresa il successivo 28.7.2008 (docc. nn. 44 e 45 fascicolo di parte attrice).

Va comunque aggiunto che tanto le riserve iscritte in corso d'opera quanto le pretese dedotte direttamente con l'atto di citazione sono state espressamente confermate nei documenti finali dell'appalto (certificato di collaudo tecnico-amministrativo, SAL n. 10 e conto finale), sottoposti all'attrice solo in data 28.5.2012. Resta ferma, quindi, la piena procedibilità delle domande introdotte nel presente giudizio.

2. - Venendo al merito delle pretese vantate da parte attrice, deve anzitutto rilevarsi come esse investano molteplici problematiche insorte durante l'esecuzione del rapporto contrattuale. Per alcune di esse la stazione appaltante ha eccepito la tardività della contestazione (riserve nn. 1 e 2), mentre per altre si è ipotizzato un problema di decadenza sopravvenuta, in relazione al fatto che l'impresa, dopo aver tempestivamente iscritto le riserve, non avrebbe provveduto a confermarle in occasione della emissione e sottoscrizione dei SAL successivi (riserve nn. 3, 6 e 7).

È dunque opportuno esaminare con ordine le diverse fattispecie, partendo dalla prima e più ampia contestazione, riguardante l'andamento anomalo dei lavori (riserva n. 1), procedendo con le censure relative alle tre sospensioni disposte dalla committente (riserve nn. 2, 8 e 10) ed analizzando, infine, le restanti riserve, con le quali l'appaltatore ha formulato rilievi in ordine a specifici aspetti del rapporto contrattuale.

3. - Con la **riserva n. 1** la società Spinosa ha chiesto il riconoscimento dei maggiori oneri sostenuti a causa della ridotta produzione nei quattro periodi in cui i lavori erano stati parzialmente sospesi dalla stazione appaltante. Secondo l'attrice le illegittime sospensioni totali, intervenute rispettivamente in data 29.4.2004, 25.11.2005 e 6.11.2006, e le otto riprese parziali che ne erano seguite avrebbero impresso al rapporto un andamento anomalo e provocato *"un forte rallentamento produttivo rispetto a quello programmato dall'impresa appaltatrice"*, imponendole dei costi aggiuntivi correlati alla maggiore durata dell'appalto nonché all'esigenza di modificare l'organizzazione del proprio lavoro.

L'amministrazione, da parte sua; ha eccepito la tardività della riserva, non apposta nel primo verbale di sospensione dei lavori, e ha comunque respinto le pretese vantate dall'appaltatrice con riferimento a tutti e quattro i periodi interessati dalle sospensioni, giudicandole *"immotivate"* e infondate.

Ciò premesso, deve in primo luogo osservarsi che la mancata annotazione della riserva in esame nel primo verbale di sospensione dei lavori, sottoscritto in data 29.4.2004, non importa decadenza dalla domanda in essa fatta valere. L'andamento anomalo, difatti, è per definizione un concetto diacronico, che come tale attiene al modo in cui il rapporto evolve e si sviluppa nel tempo. Gli impedimenti che ne determinano l'insorgenza, proprio perché compongono una serie causale di non immediata percezione, vengono perciò tradizionalmente annoverati tra i c.d. fatti continuativi, per i quali l'onere di tempestiva iscrizione della riserva diviene attuale non appena gli effetti pregiudizievoli, che ad essi si ricollegano, si manifestano nella realtà fenomenica, divenendo

obiettivamente percepibili (in questo senso, sostanzialmente, Cass. n. 6443/2009). In altri termini, l'onere di iscrivere riserva, in presenza di anomala esecuzione dei lavori oggetto di appalto pubblico, non sorge con la semplice sopravvenienza di circostanze ostative, ma piuttosto quando l'efficienza causale della situazione e la sua idoneità a rendere più gravosa la prestazione dell'appaltatore si palesano in modo obiettivamente apprezzabile, così da essere riconoscibili agli occhi di un osservatore in buona fede e di normale diligenza.

Nella specie, l'incidenza della prima sospensione sul regolare andamento del rapporto si è manifestata nella sua piena portata lesiva solo nel momento in cui l'amministrazione ha comunicato all'impresa appaltatrice che la causa impeditiva (l'indisponibilità di una parte delle aree di cantiere) non era stata ancora completamente rimossa e che la ripresa, anziché totale, sarebbe stata parziale. Solo da questo momento l'appaltatrice ha avuto piena contezza della dilatazione dei tempi dell'appalto ed ha quindi sollevato - tempestivamente - la relativa contestazione, apponendo la riserva nel verbale del 21.6.2004.

Pur essendo ammissibile per le ragioni appena illustrate, la domanda dell'appaltatrice deve essere tuttavia rigettata.

I maggiori oneri sopportati a causa di una o più sospensioni parziali devono essere rapportati alla concreta descrizione delle opere effettivamente eseguite e di quelle che l'impresa non ha potuto eseguire per fatto imputabile alla committente. Sul punto, tuttavia, nulla emerge, non avendo l'impresa, prima ancora che provato, neppure indicato specificamente le lavorazioni omesse e in relazione alle quali sarebbe stata inutilmente predisposta un'organizzazione di cantiere. Le deduzioni attoree sul punto appaiono infatti del tutto generiche e si limitano essenzialmente ad adombrare la *"naturale conseguenza che il programma dei lavori predisposto dall'impresa e posto a base della propria offerta ed organizzazione del lavoro è stato irrimediabilmente stravolto, con indebita conseguente ridotta produttività dei mezzi d'opera e della forza lavoro impiegata"* (pagg. 41-42 dell'atto di citazione). Nelle

difese della Spinosa non figura però alcun riferimento a quale fosse il contenuto del programma dei lavori, né tale documento è stato prodotto prima del maturare delle preclusioni istruttorie (il programma dei lavori è stato acquisito solo in sede di consulenza tecnica in data 27.5.2010).

Considerato, pertanto, che ad una diversa organizzazione non discende necessariamente un aggravio di spesa, era onere dell'attrice provare che la temporanea indisponibilità di alcune aree si è tradotta in un maggior aggravio economico, tenuto altresì conto che, in tale situazione, avrebbe dovuto operarsi un preciso raffronto tra le opere effettivamente eseguite e quelle che l'impresa non sarebbe stata in grado di eseguire nel periodo in riferimento a causa della predetta indisponibilità. Né a tale riguardo possono dirsi sufficienti le tabelle riepilogative prodotte dall'attrice in allegato all'atto di citazione, costituendo le stesse elaborazioni sintetiche di dati aggregati certamente non idonee a fornire la prova dei fatti da cui originano le poste in esse inserite.

4. - La **riserva n. 2** ha ad oggetto la richiesta di compenso per gli oneri sostenuti dall'impresa nei 52 giorni compresi tra la prima sospensione totale dei lavori, disposta il 29.4.2004, e la prima ripresa parziale, avvenuta il 21.6.2004, per un totale di € 141.603,83. Essendo pacifico che non è stata apposta alcuna riserva nel verbale di sospensione, ma solo nel verbale di ripresa dei lavori, l'amministrazione ha eccepito in via preliminare la tardività dell'iscrizione e, per l'effetto, la decadenza dell'attrice dalla relativa pretesa.

L'eccezione è fondata.

L'art. 133, comma 8 del d.P.R. n. 554/99, nel prevedere che "*le contestazioni dell'appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori*" debbano "*essere iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori*", non distingue tra sospensioni legittime e sospensioni illegittime. Come pure è stato osservato in dottrina, con questa formula il legislatore regolamentare ha tradotto in norma l'orientamento giurisprudenziale già formatosi nel vigore del r.d. n. 350/1895 e del d.P.R. n. 1063/1962, a mente del quale,

dinanzi a sospensioni illegittimamente disposte o protratte dall'amministrazione, l'appaltatore ha l'onere di iscrivere la relativa riserva nel momento stesso in cui emerge la concreta idoneità del fatto a produrre maggiori oneri o esborsi, "sicché, nell'eventualità che la sospensione possa essere illegittima sin dall'inizio, l'appaltatore deve inserire la sua riserva nello stesso verbale di sospensione e dovrà poi iscrivere regolare riserva o domanda nel registro di contabilità quando egli successivamente lo sottoscriva, ripetendo quindi la riserva stessa nel verbale di ripresa e nel registro di contabilità successivamente firmato, mentre, invece, vuoi nel caso in cui la sospensione dei lavori non presenti immediata rilevanza onerosa, giacché l'idoneità del fatto a produrre il conseguente pregiudizio o esborso emerga soltanto all'atto della cessazione della sospensione medesima, vuoi nel caso in cui quest'ultima, originariamente legittima, diventi solo successivamente illegittima, la relativa riserva non potrà che essere apposta nel verbale di ripresa dei lavori o, in mancanza di tale verbale (la cui compilazione è rimessa all'iniziativa dell'appaltante), nel registro di contabilità successivamente firmato, ovvero, in caso di ulteriore mancanza anche di quest'ultimo registro, essa deve essere tempestivamente comunicata all'Amministrazione mediante apposito atto scritto" (in questi termini, Cass. 17083/2008; Cass. n. 17630/2007).

Poiché la società attrice nulla ha dedotto in ordine alle specifiche condizioni che avrebbero consentito di giudicare tempestiva la riserva iscritta solo nel verbale di ripresa parziale del 16.6.2004, ed essendo anzi chiara fin dall'origine l'illegittimità della sospensione, con riferimento alle motivazioni specificamente addotte dall'amministrazione (cfr. all. n. 5 fascicolo di parte attrice), va dichiarata la decadenza della Spinosa dal diritto di agire per il risarcimento del danno in questione, con conseguente rigetto della relativa domanda.

4.1. - Anche la riserva n. 8 attiene ad una richiesta di compenso per oneri imputabili alla sospensione di 219 giorni dovuta alla necessità di approvare la perizia di variante al progetto originario. A

differenza della precedente, questa riserva è stata tempestivamente apposta nel verbale di sospensione del 25.11.2005, nel successivo SAL n. 6 e nel verbale di ripresa parziale del 3.7.2006. Il consulente tecnico ha correttamente rilevato come le motivazioni della perizia non rientrassero tra le "circostanze speciali" previste dal combinato disposto degli artt. 25, comma 1 della legge n. 109/1994 e 24 del d.m. n. 145/2000 e, pertanto, ha ritenuto illegittima la sospensione dei lavori disposta dalla stazione appaltante. Ha quindi provveduto a liquidare il danno risarcibile secondo i parametri indicati dall'art. 24 del d.m. n. 145/2000, giungendo però ad un ammontare sensibilmente inferiore rispetto a quello rivendicato dall'impresa. Il consulente, in particolare, ha escluso dalle voci di danno riconoscibili all'attrice quelle relative al mancato ammortamento dei macchinari e ai costi fissi di cantiere e polizze, ha ridotto l'importo delle voci relative alle spese generali e al mancato utile (per le ragioni già espresse in sede di esame del punto 1.b. della riserva n. 1 - pagg. 46 ss. della c.t.u. aggiornata) e, infine, ha limitato ad uno il numero degli operai presenti in cantiere durante la sospensione (cfr. pagg. 73-74 della c.t.u. aggiornata).

Ritiene il Tribunale di dover confermare le valutazioni e le conclusioni del proprio ausiliario. È innanzitutto esatto il richiamo all'art. 17, lett. B del capitolato speciale d'appalto nella parte in cui prevede che *"durante il periodo di sospensione i macchinari e le attrezzature che l'appaltatore volesse lasciare nel cantiere non possono dar luogo ad alcuna pretesa o domanda"*, così come il rilievo dell'assenza di prova documentale in ordine ad una eventuale richiesta di autorizzazione a lasciare attrezzature o macchinari in cantiere. Parimenti condivisibile è poi il ragionamento sugli elementi presuntivi della presenza di un solo operaio con incarichi di manutenzione periodica e guardiana, stante anche il difetto di spunti di segno contrario nelle difese e nelle produzioni di parte attrice.

Alla società attrice va riconosciuta, pertanto, la somma di € 93.919,89, così come quantificata dal CTU.

4.2. - Analoghe considerazioni, quanto a tempestività dell'iscrizione e illegittimità delle cause giustificative, valgono per la sospensione contestata con la **riserva n. 10**, che ha interessato il periodo compreso tra il 7.11.2006 e il 23.7.2007. La Spinosa ha chiesto un risarcimento pari a € 717.217,23, determinato in relazione alle singole voci individuate dall'art. 25 del d.m. n. 145/2000. Per le medesime ragioni esposte in sede di analisi della riserva n. 8, il consulente d'ufficio ha rideterminato l'entità del risarcimento in €111.572,00. Non essendovi anche qui alcun motivo per discostarsi dalle valutazioni del consulente, si ritiene di accogliere la domanda attorea nell'importo da ultimo indicato.

5. - Con la **riserva n. 3**, iscritta per la prima volta nel registro di contabilità n. 2, l'impresa appaltatrice ha avanzato richiesta di compenso per lavori di decespugliamento originariamente non contabilizzati. In occasione della sottoscrizione del SAL n. 8, così come nell'atto introduttivo della presente causa, l'attrice ha tuttavia modificato il contenuto della riserva, limitando la propria domanda ai soli interessi dovuti al ritardo con cui l'amministrazione aveva nel frattempo provveduto a contabilizzare l'attività svolta.

A tale proposito, deve osservarsi che la riserva originaria, seppur tempestiva, non è stata successivamente richiamata nel registro di contabilità n. 6, sicché l'appaltatrice sarebbe in ogni caso decaduta dal diritto di pretendere i compensi ivi indicati. Poiché, però, l'attrice ha circoscritto la portata della domanda giudiziale ai soli interessi legali e moratori derivanti dalla ritardata contabilizzazione dei lavori, il credito così fatto valere dall'appaltatore deve ritenersi validamente esercitato in giudizio, essendo quella relativa alla debenza degli interessi una pretesa sottratta alla rigorosa disciplina delle riserve negli appalti pubblici.

Ferma dunque la ammissibilità della domanda, va poi detto che la ritardata contabilizzazione ha interessato soltanto le economie prestate nel giugno 2004, la cui lista è stata registrata nel SAL n. 3 con un ritardo di 116 giorni. All'attrice vanno perciò riconosciuti interessi nella misura di € 34,73, così come calcolati nell'allegato n. 3 all'elaborato depositato dal consulente tecnico d'ufficio.

5.1. - Analoghe considerazioni si impongono per la **riserva n. 6** e per la **riserva n. 7**, con le quali l'impresa aveva rispettivamente chiesto il compenso per i lavori di rinterro e per il trasporto a rifiuto del materiale di scavo del collettore fognario principale. In entrambi i casi parte attrice, omettendo di confermare nel registro di contabilità n. 6 le riserve precedentemente allibrate, ha domandato in giudizio la condanna della committente al pagamento degli *"interessi legali e moratori"* da ritardata contabilizzazione di quelle lavorazioni. In accordo con le condivisibili valutazioni proposte dall'ausiliario del giudice, le relative somme vengono determinate in **€ 1.489,20**, nel primo caso, e in **€ 232,65**, nel secondo caso.

5.2. - La **riserva n. 4**, iscritta nel registro di contabilità n. 2 e confermata nei documenti successivi, attiene alla richiesta di € 11.867,59 avanzata dalla Spinosa sull'assunto che l'armatura in acciaio delle solette di copertura dei pozzetti non fosse ricompresa tra le voci dell'elenco prezzi. In contrario si rileva però che il progetto definitivo prevedeva espressamente che le solette dei pozzetti fossero armate (alla voce "pozzetti di ispezione e confluenza per fogne tubolari" era prevista una quantità di acciaio pari a Kg. 70 per ogni metro cubo di calcestruzzo). L'impresa, alla quale i lavori erano stati affidati con la procedura dell'appalto integrato a corpo, avrebbe perciò dovuto tenere conto di quella voce di costo, tanto in sede di offerta quanto - e soprattutto - nella redazione del progetto esecutivo, con il quale, a norma dell'art. 140 d.P.R. n. 554/1999, non possono introdursi variazioni alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo. Stante l'indubbia inclusione degli interventi in parola tra quelli che l'impresa appaltatrice si era impegnata a svolgere con la propria offerta, la sua pretesa va senz'altro respinta, anche con riferimento alla domanda di interessi per omessa contabilizzazione. Quanto alla domanda di indennizzo per presunto arricchimento indebito della committente, la stessa, pur contenuta nel verbale di precisazione delle conclusioni del 18.4.2013, non è stata proposta in sede di modifica delle conclusioni rassegnate con la memoria ex art. 183,

comma 6, n. 1 c.p.c., sicché deve ritenersi che l'attrice sia decaduta dalla facoltà di proporla.

5.3. - La riserva n. 5 è stata iscritta per i maggiori oneri derivanti dall'incremento anomalo del prezzo dell'acciaio nell'anno 2004. A fronte di una richiesta di € 19.926,58, il consulente ha ritenuto di liquidare la somma di € 11.170,64, determinata con esclusivo riferimento alle quantità messe in opera nello stesso 2004. Occorre premettere che il diritto dell'appaltatore ad essere ristorato dei maggiori oneri dovuti all'eccezionale aumento del prezzo dei materiali di costruzione è stato espressamente riconosciuto dall'art. 26, comma 4 bis della legge n. 109/1990, introdotto dall'art. 1, comma 550 della legge n. 311/2004, che è norma applicabile alla fattispecie oggetto del presente giudizio. Tale diritto risulta quindi correttamente invocato dall'impresa appaltatrice, e il suo riconoscimento non trova ostacolo nel rilievo, sollevato dall'amministrazione convenuta a partire dal SAL n. 7, che la suddetta variazione sarebbe stata presa in considerazione con la revisione dei prezzi in sede di approvazione della perizia di variante del 30.1.2006, posto che tale circostanza non risulta da alcuna delle evidenze documentali acquisite agli atti.

Quanto alla determinazione della quantità di acciaio impiegata nel periodo di riferimento, il consulente, attraverso un ragionamento logico-induttivo convincente, fondato su elementi oggettivi e di agevole riscontro, ha ricostruito il dato mancante *"attribuendo alle quantità totali desunte dal computo metrico estimativo del progetto definitivo la percentuale di avanzamento dei lavori desunta dagli importi degli stati di avanzamento contabilizzati a tutto il 2004"*. Aderendo alle condivisibili valutazioni del consulente sul punto, il Tribunale ritiene che alla società attrice debba essere riconosciuta la somma di € 11.170,64 a titolo di compensazione per i maggiori oneri sopportati a causa dell'anomala variazione in aumento del prezzo dell'acciaio.

5.4. - Con la prima memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c. parte attrice, modificando le domande proposte con l'atto di citazione, ha chiesto sia il pagamento degli interessi derivanti dalla *"omessa e/o*

ritardata contabilizzazione delle lavorazioni di cui alla **riserva n. 9**, quantificati fin dall'atto di citazione in € 11.141,99 (punto 7 delle conclusioni), sia la condanna della Provincia al "*pagamento degli interessi per ritardato pagamento dei certificati di pagamento emessi nel corso dei lavori e della fattura del NP 137*", quantificati in complessivi € 21.018,15 (punto 9 delle conclusioni). La prima domanda si riferisce al credito per ritardata contabilizzazione del SAL n. 6, iscritta nel SAL n. 8, mentre la seconda domanda, che attiene al ritardato pagamento dei SAL nn. da 2 a 8 nonché della fornitura in opera di quadri elettrici, è stata formulata direttamente con l'atto di citazione (paragrafo 3.3., pagg. 61-62) per essere poi confermata in tutta la documentazione contabile successiva, confluendo nella riserva n. 9 dello stato finale. Poiché la determinazione degli importi indicati da parte attrice, calcolati con riguardo alla data di effettiva corresponsione delle somme dovute dal committente, è sostanzialmente corretta (cfr., sul punto, il giudizio espresso a pagg. 75-79 e 88-90 della c.t.u.), può riconoscersi alla società Spinosa la somma di € 32.160,14 (11.141,99 + 21.018,15).

Deve inoltre essere corrisposta l'ulteriore somma di E. 12.518,20, a titolo di ritardato pagamento degli interessi legali e moratori maturati e spettanti per la ritardata emanazione dell'ultimo SAL e Stato Finale e per il ritardato pagamento del saldo", come correttamente calcolata dal CTU sino alla data del 23/1/2013 (pag. 78 e 79 CTU), non contestata dalle parti.

→ **5.5.** - Con la **riserva n. 11**, apposta nello stato finale e nel certificato di collaudo, l'impresa appaltatrice ha rivendicato il pagamento delle somme, con i relativi interessi, derivanti dalla "*parziale e ritardata contabilizzazione dei lavori eseguiti fino all'ultimazione del 24-09-07, per un importo di € 20.106,43*". L'importo, corrispondente alla differenza tra i 56.766,91 euro richiesti in citazione e i 36.660,48 euro riconosciuti nello stato finale, è stato dal c.t.u. ridotto a € 2.139,52 in considerazione del fatto che le lavorazioni eseguite e all'epoca non contabilizzate ammontavano in realtà a € 38.800,00, e non a € 56.766,91, come

invece sostenuto dall'attrice (cfr. pagg. 81-82 della c.t.u.). Tale valutazione, in quanto attenta ed esaustiva e non smentita da alcuna diversa risultanza di causa, merita di essere condivisa dal tribunale.

Quanto alla domanda relativa agli interessi per ritardata contabilizzazione dei lavori eseguiti fino all'ultimazione del 24/9/07, la stessa è già stata esaminata al superiore punto 5.4, e riconosciuta nella misura di E. 12.518,20.

5.6. - Sin dall'atto di citazione - e poi con domanda formalmente iscritta come riserva n. 12 nello stato finale e nel certificato di collaudo - l'attrice ha contestato inoltre il mancato pagamento del corrispettivo dovuto per il materiale a piè d'opera, accettato e consegnato con verbale dell'11.10.2007, chiedendo la condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento dell'importo convenuto, pari a € 19.890,00 oltre interessi. La fondatezza di tale domanda è stata riconosciuta dal consulente tecnico (v. pagg. 82-83 della c.t.u.) e dalla stessa Provincia, che in comparsa conclusionale (pag. 48) afferma di aver emesso in data 15.5.2012 un certificato di pagamento per "lo svincolo delle ritenute ... e per il pagamento di altri corrispettivi riconosciuti all'Impresa (€ 19.890,00) di cui alla ... riserva n. 12". La stessa Provincia riconosce tuttavia di non aver ancora provveduto al versamento di quella somma e dei relativi interessi, né dagli atti di causa successivi al deposito della comparsa conclusionale della convenuta risulta che quest'ultima abbia effettivamente provveduto all'estinzione del proprio debito. Ne consegue che la Provincia di Roma deve essere condannata a corrispondere alla società Spinosa la somma di € 19.890,00.

5.7. - Con la riserva n. 13 viene chiesto il ristoro dei maggiori oneri sostenuti dall'impresa per la ritardata emissione del certificato di collaudo, avendo la stazione appaltante assolto a quell'onere soltanto il 28.5.2012, con un ritardo di 1.526 giorni dalla scadenza del termine per provvedervi (24.3.2008). L'importo del credito, provvisoriamente quantificato nell'atto di citazione in € 36.081,91, è stato aggiornato in sede di iscrizione della riserva nel certificato di collaudo in € 351.727,27, ai quali si è aggiunto il costo per il

mantenimento delle garanzie fideiussorie, pari a € 13.584,34, per un totale di € 365.311,61. A fronte di tale pretesa, determinata applicando un compenso del 3% annuo sull'importo netto dell'appalto, il consulente tecnico ha riconosciuto la minor somma di € 117.242,42, pari all'1% dell'importo netto contrattuale, oltre al costo delle polizze fideiussorie nella misura indicata dall'attrice, sempre che confermate dalla Provincia di Roma, per un totale di € 128.480,42 (cfr. pagg. 83-85 della c.t.u.). In senso contrario, l'amministrazione convenuta ha dedotto che tali somme non sarebbero dovute poiché, da un lato, *"dopo l'ultimazione dei lavori le opere non sarebbero rimaste nella disponibilità dell'Impresa"*, la quale pertanto non avrebbe sopportato *"costi amministrativi e/o di custodia, presupposto per il riconoscimento di compensi"*, dall'altro, che l'attrice non avrebbe prodotto, neanche in copia, i richiamati contratti di garanzia (pagg. 49-50 della comparsa conclusionale di parte convenuta).

Deve preliminarmente osservarsi che l'impresa appaltatrice ha compiuto un riferimento generico ai *"maggiori oneri sostenuti per improduttivo vincolo delle spese generali d'azienda"*. In assenza di una puntuale allegazione delle specifiche voci di spesa, occorre perciò ricomprendere in tale categoria le spese che continuano ad operare nelle more della emissione del certificato di collaudo, vale a dire le spese amministrative d'impresa ancora attive, le eventuali spese di custodia e guardiania nonché i premi pagati per le garanzie fideiussorie e per le coperture assicurative di cui agli articoli 101, 102 e 103 del d.P.R. n. 554/99 (cfr. pag. 73 c.t.u. del 23.7.2010).

Tutto ciò premesso, appare condivisibile la scelta del consulente tecnico di liquidare in via equitativa le somme richieste a tale titolo nella misura dell'1% dell'importo netto dell'appalto, anziché nella maggiore aliquota invocata dall'attrice (3%) o talvolta applicata dalla giurisprudenza arbitrale (2%), sul rilievo *"che gli articoli 102 e 103 del D.P.R. 554/99 stabiliscono che le polizze fideiussorie per la cauzione definitiva e per le coperture assicurative non devono essere rinnovate una volta che sono trascorsi dodici mesi dalla data di*

ultimazione dei lavori; che le citate polizze non risultano pertanto essere più onerose per l'Impresa dal 19/9/2008" e "che tra la documentazione presentata in atti non risulta che l'Impresa abbia provveduto alla custodia e alla guardiania dopo l'ultimazione dei lavori" (cfr. pagg. 75-76 della c.t.u. del 23.7.2010, confermate nell'elaborato aggiornato del 16.10.2012, pag. 83 ss.).

Del resto, l'effettivo svolgimento di un'attività di vigilanza sul cantiere da parte dell'appaltatrice dopo l'ultimazione dei lavori non emerge da alcuna delle risultanze processuali, le dichiarazioni dei testimoni avendo riguardato unicamente la presenza di macchinari e operai nel cantiere durante i periodi di sospensione (cfr. verbale dell'udienza 20.10.2010); né vi sono altri elementi in grado di dimostrare che l'impresa abbia adempiuto agli obblighi di guardiania oltre il periodo per il quale vi era contrattualmente tenuta a norma dell'art. 17, lett. B (*recte*: C) del capitolato speciale d'appalto, secondo il quale quel tipo di attività era dovuta – anche perché remunerata dal prezzo di aggiudicazione – solo "durante il periodo di sospensione".

Pertanto, la somma da riconoscersi alla Spinosa a titolo di riparazione dei danni conseguiti al ritardo nella emissione del certificato di collaudo ammonta a € 117.242,42, da intendersi comprensiva anche dei premi pagati per il mantenimento delle polizze fideiussorie, di regola inclusi nelle spese generali vincolate fino al termine delle operazioni di collaudo.

6. - L'importo complessivamente spettante alla società Spinosa, in relazione alle riserve esaminate, ammonta dunque a complessivi € 389.850,19 (E. 93.919,89 ris. n. 8 + E. 111.572,00 ris. n. 10 + E. 34,73 ris. n. 3 + E. 1.489,20 ris. n. 6 + E. 11.170,64 ris. n. 5 + E. 32.160,14 ris. n. 9 + E. 19.890,00 ris. n. 12 + E. 117.242,42 ris. n. 13) , oltre ad E. 12.518,20 per interessi moratori dovuti sino al 23/1/2013 per la ritardata emanazione dell'ultimo SAL e Stato Finale e per il ritardato pagamento del saldo (V. punto 5.4), da maggiorarsi, come richiesto, con applicazione della rivalutazione monetaria e degli interessi al saggio legale ex art. 1284 c.c., calcolati sulla somma annualmente rivalutata secondo gli

indici Istat nazionali del costo della vita, con decorrenza, quanto ad E. 272.607,77 (pari ad E. 389.850,19 - 117.242,42) dalla data della costituzione in mora, coincidente con la data di proposizione della domanda giudiziale (25.9.2008) e, quanto ad E. 117.242,42 (relativi ad oneri maturati successivamente e progressivamente) dalla data del collaudo (28/5/2012), fino alla data di pubblicazione della presente sentenza; sull'importo complessivamente ottenuto dovranno poi computarsi gli interessi legali maturati successivamente a quella data, fino al pagamento.

A tale riguardo si osserva che l'obbligazione da inadempimento contrattuale, nel caso di inadempimenti sostanziali ad obblighi assunti dall'Amministrazione appaltante, diversi quindi dal mancato pagamento delle rate di acconto o dall'ipotesi di saldo dei lavori oltre i termini, ha natura di debito di valore, sicché il creditore ha diritto all'integrale ristoro mediante la rivalutazione delle somme dovute e la corresponsione degli interessi sulla somma annualmente rivalutata. Tuttavia, trattandosi di un rapporto contrattuale di appalto di opere pubbliche, il momento di inizio della decorrenza del computo degli interessi e del calcolo della rivalutazione deve essere individuato non nell'iscrizione delle riserve, ma nella costituzione in mora che si verifica con la proposizione della domanda giudiziale (in merito a tali aspetti, da ultimo, cfr. Cass. 7204/2011).

Infine, sulla somma di E. 56.134,70 (corrispondente alla rata di saldo non pagata), dovranno calcolarsi gli ulteriori interessi maturati dal 24/1/2013 (avendo il CTU già effettuato il calcolo degli interessi sulla predetta somma, per ritardato pagamento delle lavorazioni contrattuali eseguite a tutto il 24/9/2007, sino al 23/1/2013, quantificati in E. 12.518,20) sino all'effettivo soddisfo.

7. - La Provincia di Roma ha chiesto in via riconvenzionale la condanna della società Spinosa all'esecuzione o al pagamento del costo di ripristino di alcune opere, indicate nella relazione del 20.2.2009 a firma del direttore dei lavori dott. Ciaffaglione, assumendo che le stesse fossero viziate o comunque non conformi al progetto approvato. La richiesta economica, originariamente

formulata per € 56.997,57, è stata successivamente ridotta a € 44.123,12 (cfr. conclusioni rassegnate dalla Provincia all'udienza del 18.4.2013).

Preliminarmente, va dato atto che l'amministrazione ha rinunciato alla domanda avente ad oggetto i lavori di rifacimento di un tratto del collettore fognario "Ciciliano 1", avendovi l'impresa provveduto in corso di causa (cfr. verbale dell'udienza 7.10.2009).

Quanto alle restanti voci dedotte dalla committente, valgono le considerazioni che seguono.

Va premesso che non sussiste alcuna disposizione normativa o contrattuale che imponga alla stazione appaltante di denunciare all'impresa appaltatrice i vizi o le difformità riscontrati in corso d'opera; né, del resto, la difesa della Spinosa è stata in grado di indicare la fonte di un simile obbligo, se si eccettua il richiamo ad una norma secondaria (l'art. 139 del d.P.R. n. 554/1999) chiaramente inapplicabile nel caso di specie. Un onere di denuncia è invece stabilito dall'art. 1667 c.c. a carico del committente, a pena di decadenza dalla garanzia verso l'appaltatore, nel solo caso in cui sia già intervenuta l'accettazione dell'opera, che negli appalti pubblici coincide in linea di massima con l'approvazione del collaudo, poiché è solo da tale momento che l'appaltatore si libera dalla garanzia (cfr., da ultimo, Cass. n. 14584/2004). Prima del collaudo o della sua approvazione, pertanto, l'amministrazione, anche se ha già preso preventivamente in consegna l'opera, non ha l'onere della denuncia né è vincolata all'osservanza di termini, ben potendo, una volta accertata la presenza di anomalie o alterazioni della cosa, disporre la riparazione ovvero fissare unilateralmente la detrazione da apportare sul corrispettivo dovuto all'appaltatore. Poiché è pacifico che i vizi e le difformità dedotti dalla Provincia si riferiscono tutti ad un periodo precedente all'emissione del certificato di collaudo, intervenuto solo in data 28.5.2012, l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla Spinosa deve essere respinta.

Ciò detto, e passando alle singole doglianze fatte valere dalla Provincia, può osservarsi che il rifacimento delle coperture di

quattro pozzetti di ispezione sulla S.P. Empolitana è stato realizzato a seguito del cedimento improvviso della struttura portante, dovuto alla presenza di un vizio di costruzione, non rilevato nella visita di collaudo, tale da determinare l'insorgenza di un rischio per la viabilità. Il consulente tecnico d'ufficio ha confermato che il vizio di costruzione era imputabile all'appaltatrice e ha altresì ritenuto legittimo l'operato della amministrazione, "*stante l'urgenza della [...] riparazione dovuta ad oggettive condizioni di pericolosità*" (cfr. pag. 109 della c.t.u. aggiornata), stabilendo in € 2.035,15 l'importo dovuto alla Provincia. La domanda va dunque accolta nella misura da ultimo indicata, non essendovi valide ragioni per dissentire dalle valutazioni, congruamente motivate, del consulente.

Considerazioni analoghe possono farsi a proposito di alcune delle restanti pretese azionate in via riconvenzionale, aventi ad oggetto i lavori meglio descritti ed esaminati alle pagg. da 110 a 118 della relazione aggiornata del perito, e in particolare:

- a) al ricarica della massicciata del cavo con rifacimento del binder per ml 200 e del manto stradale per mq 1.000 della S.P. Cerreto-Sambuci, per un costo di € 18.705,10;
- b) al ripristino dell'intubamento della cunetta in corrispondenza del passo d'accesso del depuratore e ripristino della pavimentazione in c.l.s., per un costo di € 3.945,96;
- c) alla rimozione di massi dal terreno privato adiacente al depuratore consortile di Ciciliano, con un costo di 506,50;
- d) al ripristino di scoli e deflussi interrotti lungo il tronco fognario "Pisoniano 2", con un costo di € 1.700,00.

Quanto invece al completamento del sistema fognario mediante inserimento di un controtubo in acciaio in attraversamento aereo di un fosso nel tratto Ciciliano 1 e alla fornitura e posa in opera di pezzi speciali per fissaggio della tubazione in ghisa in uscita dal sollevamento "S3", dalle dichiarazioni del direttore dei lavori e del capo-commessa è emerso che i lavori furono stralciati nel contraddittorio delle parti e detratti dal corrispettivo dovuto all'impresa appaltatrice (cfr. verbale dell'udienza 15.2.2011), per cui nulla l'amministrazione può pretendere in questa sede.

In conclusione, la domanda riconvenzionale va accolta nella misura di € 26.892,71 (2.035,15 + 18.705,10 + 3.945,96 + 506,50 + 1.700); trattandosi di una obbligazione di valore, la predetta somma dovrà essere rivalutata, secondo gli indici Istat nazionali del costo della vita, con decorrenza dal 16/10/2012 (data del deposito della CTU aggiornata, contenente la valutazione alla predetta data dei costi sopra indicati) e sulla somma annualmente rivalutata saranno dovuti gli interessi legali fino al soddisfo.

8. - La reciproca parziale soccombenza di entrambe le parti, con riferimento sia alle domande principali che a quelle proposte in via riconvenzionale, giustifica la compensazione delle spese di lite.

Le spese della disposta c.t.u. andranno definitivamente poste a carico di entrambe le parti nella misura indicata in corso di causa (70% a carico dell'attrice e 30% a carico della Provincia di Roma).

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, in persona giudice unico dott.ssa Paola D'Ovidio, **definitivamente pronunciando** sulle domande proposte dalle parti, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:

condanna

la **PROVINCIA DI ROMA**, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di **SPINOSA COSTRUZIONI GENERALI s.p.a.**, in persona del legale rappresentante p.t., della somma di € **389.850,19**, nonché dell'ulteriore somma di **E. 12.518,20**, oltre rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo gli indici Istat nazionali del costo della vita, ed interessi legali, calcolati sulla somma annualmente rivalutata, con decorrenza, quanto ad E. **272.607,77**, dal **25.9.2008** e, quanto ad E. **117.242,42**, dal **28/5/2012**; inoltre, saranno dovuti gli ulteriori interessi legali (successivi a quelli quantificati dal CTU, alla data del **23/1/2013**, in E. **12.518,20**) maturati sulla somma di E. **56.134,70** dal **24/1/2013**, fino alla data di pubblicazione della presente sentenza ovvero al soddisfo se anteriore;

condanna

la SPINOSA COSTRUZIONI GENERALI s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore della PROVINCIA DI ROMA, in persona del legale rappresentante p.t., della somma di € 26.892,71, oltre rivalutazione di tale somma, da effettuarsi secondo gli indici Istat nazionali del costo della vita, ed interessi legali sulla predetta somma annualmente rivalutata, con decorrenza dal 16/10/2012;

rigetta

ogni altra domanda proposta dalle parti:

dispone


la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.

Spese di c.t.u. definitivamente a carico delle parti nella misura indicata in corso di causa (70% a carico dell'attrice e 30% a carico della Provincia di Roma).


Roma, 12.7.2013

Il Giudice

Paola D'Ovidio



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Dott. Lucia Calò


TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Rom. 16.07.13



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Dott. Lucia Calò



